



COMUNE DI COLTURANO

(Città Metropolitana di Milano)

Ordinanza N. 8

Data di Registrazione 16/10/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE E ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL TRATTO DI VIA ROMA ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN GIACOMO MAGGIORE – DAL PONTE SUL COLATORE ADDETTA A VIA MELEGNANO/VIA GRANDI

SERVIZI SICUREZZA DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19/12/2025, tra gli indirizzi strategici, prevede: *‘Nell’anno 2026 verranno attuate le predisposizioni normative, di natura valutativa, per l’istituzione della zona a traffico limitato dell’area della piazza antistante la Chiesa e la pedonalizzazione del ponte spagnolo sull’Addetta, relativamente alla frazione di Balbiano.’*
- l’Amministrazione Comunale intende promuovere la valorizzazione della piazzetta antistante la chiesa di San Giacomo Maggiore – frazione Balbiano di Colturano – restituendo gli spazi pubblici alla collettività;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 04/09/2026 ad oggetto: *‘ISTITUZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI AREA PEDONALE SUL PONTE DI VIA ROMA E DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLA PIAZZA DI VIA ROMA - FRAZIONE BALBIANO’*;

PRESO ATTO della relazione redatta dai Servizi di Gestione e Sviluppo del Territorio conservata agli atti dell’Ente al n. 0004236 di protocollo del 14/08/2026;

DATO ATTO che nella piazza di via Roma, in direzione via Comunello/Verdi, è istituito il divieto di accesso al ponte in quanto senso unico per chi viaggia nell’opposta direzione;

RITENUTO:

- necessario ed urgente adottare opportuni provvedimenti di regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare al fine di tutelare la pubblica incolumità e restituire la piazza alla sua naturale funzione aggregativa;
- opportuno disporre la chiusura al traffico veicolare mediante l’installazione di arredo urbano per delimitare l’area pedonale, consentendo unicamente specifiche deroghe strettamente necessarie;

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
- l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA



COMUNE DI COLTURANO

(Città Metropolitana di Milano)

A decorrere dalle ore 00:00 del 19 ottobre 2026, l'istituzione di area pedonale e zona a traffico limitato di via Roma dal ponte sul Colatore Addetta al tratto piazza antistante la Chiesa di San Giacomo Maggiore

È istituita l'area pedonale sul ponte sul Colatore Addetta e la zona a traffico limitato nella piazza di via Roma, nel tratto compreso tra il ponte sul colatore Addetta e l'incrocio con via Grandi e via Melegnano delimitato dal fronte della chiesa di San Giacomo Maggiore, con contestuale divieto di sosta e fermata permanente (00:00 - 24:00) esteso a tutti i veicoli a motore.

L'accesso ed il perimetro dell'area pedonale e della zona a traffico limitato saranno delimitati e protetti mediante l'allocatione di apposito arredo urbano.

DEROGHE:

Sono istituite ed autorizzate le sole seguenti deroghe al divieto di passaggio e di fermata dei veicoli a motore:

- sul tratto di via Roma – nel tratto dal ponte sull'Addetta a via Grandi/via Melegnano – è concesso il passaggio ai titolari di accesso carraio e ai proprietari di posto auto/box affacciati sull'area;
- è concesso il passaggio ai residenti di via Grandi che dovranno accedervi/uscire solo da via Melegnano;
- è concesso il passaggio ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine;
- è concesso il passaggio ai mezzi di raccolta dei rifiuti con solo accesso/uscita da via Melegnano;
- è concesso il passaggio ai mezzi di raccolta dei rifiuti e corrieri solo nel tratto compreso tra via Melegnano e via Grandi con solo accesso/uscita da via Melegnano;
- è concesso il passaggio ai mezzi agricoli che non possono percorrere strade alternative per accedere ai fondi coltivati con accesso/uscita solo da via Melegnano;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione e/o il ripristino della prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada;
- che della presente ordinanza sia data tempestiva comunicazione alla Polizia Municipale, alle forze dell'ordine e ai mezzi di soccorso;

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Lombardia entro 60 giorni.

Il Sindaco
Giulio Enrico Maria Guala
(atto sottoscritto digitalmente)